



COMUNE DI MAZZE'

PROVINCIA DI TORINO

Piazza della Repubblica 2 - 10035 Mazze' - Partita IVA: 01798300016

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSEDIAMENTO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

1. PREMESSE

- 1.1. Il comune di Mazze' in relazione al combinato disposto degli artt. 9, 10 e allegato B della D.G.R 57-14407 del 20.12.04 è classificato come segue:
Bacino di utenza; zona A
Descrizione di bacino; alto grado di copertura, alto grado di efficienza
Obiettivi di bacino; migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita dei carburanti

2. RIPARTIZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

- 2.1. Il territorio comunale, in rapporto al tipo di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
- 2.1.1. **ZONA 1.** Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A). All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti;
- 2.1.2. **ZONA 2.** Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444). All'interno di detta area non possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- 2.1.3. **ZONA 3.** Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi

commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444). All'interno di detta zona, escluse quelle all'interno del centro abitato, possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar edicole e simili);

- 2.1.4. **ZONA 4.** Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E del citato D.M. 1444). All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti di tipo stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili) **con esclusione delle aree di tutela edificatoria.**

3. PRINCIPI GENERALI

- 3.1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e da quanto previsto dal P.R.G. vigente (art. 31 delle NTA).
- 3.2. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.R.G.C. vigente. Dovranno inoltre prevedersi accorgimenti progettuali delle strutture a servizio della persona e/o del veicolo (bar, gommista, etc.) volti a mitigarne l'impatto ambientale; nello specifico per tali strutture si prescrive l'adozione di coperture a falde con tetti in laterizio (coppi e/o monocoppi), facciate intonacate, gronde e pluviali in rame crudo.
- 3.3. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il gpl ed il metano.
- 3.4. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S).
- 3.5. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da **non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico, e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.**
- 3.6. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

- 3.7. La distanza dei dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel Nuovo Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio.
- 3.8. Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 non possono installarsi alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt 300 ed i mt 100 l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt 100 gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
- 3.9. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto
- 3.10. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art. 5. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre strutture a servizio dovranno rispettare le distanze dai confini e gli arretramenti stradali stabilite dalle N.T.A. del P.R.G.C.
- 3.11. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.
- 3.12. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, nonché la proiezione al suolo della pensilina stessa compresi gli aggetti, devono rispettare le distanze dai confini e gli arretramenti stradali stabilite dalle N.T.A. del P.R.G.C.
- 3.13. Nel caso di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
- 3.14. Gli impianti stradali di carburante devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.
- 3.15. Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente.
- 3.16. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
- 3.17. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinazione dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite
- 3.18. In ogni caso deve essere garantito l'indice di permeabilità del terreno del 40%**

4. TUTELA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- 4.1. nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 490/1999;
- 4.2. nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicate cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico - artistico – architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
- 4.3. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs 490/99.

5. SUPERFICIE MINIMA

- 5.1. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle di cui alla D.G.R. 57-14407 del 20.12.04 art.12, espresse in metri quadri, così indicati:
per il Bacino di Utanza Regionale Zona A
Zona 2: mq. 1500,00 - Zona 3: mq. 1700,00 - Zona 4: mq. 2000,00
- 5.2. La superficie da destinare alle attività complementari (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) e di servizio alla stazione (officina, lavaggio, grassaggio, gommista, elettrauto, deposito olio lubrificante e simili), non può superare il 50% della superficie complessiva dell'area di pertinenza dell'impianto stesso.
- 5.3. La superficie a parcheggio relative alle attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere conforme a quanto prescritto dalle N.T.A. del P.R.G.C. Titolo VI – prescrizioni particolari per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa

6. SUPERFICIE EDIFICABILE

- 6.1. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i mt. 5 di altezza.
- 6.2. per singola tipologia di impianto devono essere rispettati i seguenti parametri:
 - 6.2.1. Chiosco: trattasi di locali per il ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria superiore a 60 mc ovvero 20 mq di S.U.L.;
 - 6.2.2. Stazione di servizio comprese le attività copmplementari: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per la zona all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 5% della superficie fondiaria dell'impianto stesso.

7. DISTANZE MINIME

- 7.1. La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dalla D.G.R. 57-14407 del 20.12.04 art. 13.

8. ATTIVITA' INTEGRATIVE NEGLI IMPIANTI

8.1. Vale quanto previsto dalla D.G.R. 57-14407 del 20.12.04 art. 14

9. ATTIVITÀ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

9.1. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali non sono ammissibili attività accessorie

10. ACCESSI

10.1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 del Nuovo Codice della Strada) gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

10.2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D come definite dal Nuovo Codice della Strada, gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt 3 e raccordate al piazzale con curve di raggio mt. 10

10.3. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione con le caratteristiche del tratto stradale interessato.

10.4. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt 0.50 e non eccedente mt. 1.50 delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa fra cm 20 e cm 30. Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

10.5. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma e non oltre mt 2,50 dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistano, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

10.6. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

10.7. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del Nuovo Codice della Strada)

10.8. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonata, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In

tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali.

- 10.9. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio la corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
- 10.10. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi mt. 10 devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.
- 10.11. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione quanto definito al punto 39 anche con le particolari prestazioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.
- 10.12. E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accesso da due o più strade pubbliche. La prescrizione in cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cure e spese del richiedente, intervento di viabilità alternativa.
- 10.13. Gli accessi agli impianti di distribuzione di carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specifiche dei punti successivi;
- 10.13.1. Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:
rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,50: fronte strada da mt 25 a mt 30 con accessi da mt 7,50 a mt 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10,00, tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie.
rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada di mt 60 con accessi di mt 15 e aiuola spartitraffico centrale di mt 30
- 10.13.2. Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:
rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada da mt. 25 a mt. 30 con accessi da mt 7,50 a mt. 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da mt 10,00;
rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30
- 10.13.3. Strade di scorrimento: fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30 e due corsie di accelerazione e decelerazione

- opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a mt. 60 per l'accesso e mt. 75 per l'uscita dall'area dell'impianto.
- 10.13.4. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici , devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:
- all'interno dei centri abitati minimo mt. 12;
 - fuori dai centri abitati minimo mt. 95.
- 10.13.5. In ogni situazione a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.
- 10.13.6. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.
- 10.13.7. La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt 95 fra gli estremi degli accessi più vicini.

11. INSEGNE

- 11.1. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il normativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:
- 11.1.1. le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 10
- 11.1.2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq 3 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- 11.1.3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- 11.1.4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- 11.1.5. le insegne devono essere posizionate ad almeno mt 2 dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
- 11.1.6. l'insegna se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingegnare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
- 11.1.7. l'insegna deve avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- 11.1.8. l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a mt. 20 lineari.
- 11.1.9. Il mancato rispetto alle disposizioni di cui all'art. 11 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza

all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

- 11.1.10. Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del Relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

12. SEGNALETICA

- 12.1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale come previsto dal N.C.d.S.) detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

13. MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti esistenti possono procedere a:

- 13.1. opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 13.2. modifiche di cui all'art. 3, lettera h) della Legge regionale 28 giugno 1988, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 13.3. potenziamento alle condizioni previste dalla normativa regionale;
- 13.4. ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto dall'art. 3 cc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; dagli artt. 4, 5 e 6 nonché all'art. relativo alle distanze minime;
- 13.5. la sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 20 ottobre 1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o di perdite pregresse.

14. SMALTIMENTO E RIMOZIONE

- 14.1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smaltimento.
- 14.2. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:
- 14.2.1. la cessazione di tutte le attività di servizio e delle attività complementari all'impianto. In caso di cessione, vendita, locazione o gestione di ramo di azienda all'interno dell'impianto, il presente vincolo deve essere esplicitato nei rispettivi atti;
- 14.2.2. il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.C.;
- 14.2.3. la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- 14.2.4. la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante

l'assenza di episodi, anche pregressi di inquinamento del suolo).

- 14.3. In caso di cessazione dell'attività l'area interessata assume i parametri edilizi della zona di appartenenza.

15. IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

- 15.1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti di uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori obbligatoriamente per quelli di benzina). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.
- 15.2. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).
- 15.3. La realizzazione di impianti ad uso privato siti all'interno di aziende agricole, (ad eccezione del carburante agricolo), cave, cantiere, stabilimenti produttivi, aziende per il rifornimento di macchine operatrici o mezzi privi di targa non circolanti su strada, anche se utilizzano contenitori e/o distributori mobili che siano o meno stabilmente fissati al suolo sono soggetti al rilascio di autorizzazione edilizia.